

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

3.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 GENNAIO 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

<b>INDICE</b>			<b>PAG.</b>
	<b>PAG.</b>		
<b>Congedi:</b>		AZZARO, <i>Relatore</i> . . . . .	26, 27
PRESIDENTE . . . . .	22	CASCIO . . . . .	27
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>		SARTI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	26
PRESIDENTE . . . . .	22	SCIPIONI . . . . .	26
<b>Inversione dell'ordine del giorno:</b>		<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	22	Concessione di un contributo annuo di lire 100 milioni a favore della « Fondazione Luigi Einaudi » con sede a Torino (584) . . . . .	28
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>		PRESIDENTE . . . . .	28
Autorizzazione all'emissione di cartelle fondiari a fronte degli scarti ratizzati sui mutui edilizi (722) . . . . .	22	PERDONÀ, <i>Relatore</i> . . . . .	28
PRESIDENTE . . . . .	22, 25	<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
ABELLI . . . . .	24	DE MEO e MAZZARRINO: Modifica dell'articolo 37 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata dall'articolo 6 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, recante provvedimenti per il Mezzogiorno (142) . . . . .	28
AZZARO, <i>Relatore</i> . . . . .	22, 24	PRESIDENTE . . . . .	28, 29
CASCIO . . . . .	23	ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	29
RAFFAELLI . . . . .	22, 23, 24, 25	NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i> . . . . .	29
SARTI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	25	SCIPIONI . . . . .	29
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Conferimento agli istituti speciali meridionali delle somme assegnate ai fondi di rotazione di cui alla legge 12 febbraio 1955, n. 38, e successive modificazioni (721) . . . . .	26	Norme sulla restituzione dei prelievi per prodotti agricoli esportati (714) . . . . .	29
PRESIDENTE . . . . .	26	PRESIDENTE . . . . .	29, 30

## V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1969

	PAG.
CESARONI . . . . .	30, 31
ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	30, 31
NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore f.f.</i> . . . . .	29
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	31

**La seduta comincia alle 11,50.**

BOIARDI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati: Bima, Marotta, Marzotto, Pandolfi e Patrini.

**Comunicazioni del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che per i provvedimenti oggi all'ordine del giorno i deputati Borraccino, De Ponti, Magliano, Serrentino e Zamberletti sono sostituiti rispettivamente dai deputati Napolitano Luigi, Borghi, Reggiani, Monaco e Boldrin.

**Inversione dell'ordine del giorno.**

PRESIDENTE. Propongo l'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere i provvedimenti al nostro esame nel seguente ordine: 722, 721, 584, 142 e 714. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Discussione del disegno di legge: Autorizzazione all'emissione di cartelle fondiarie a fronte degli scarti ratizzati sui mutui edilizi (722).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione all'emissione di cartelle fondiarie a fronte degli scarti ratizzati sui mutui edilizi ».

L'onorevole Azzaro ha facoltà di svolgere la relazione.

AZZARO, *Relatore*. Con il disegno di legge al nostro esame torniamo ad un progetto già proposto al termine della IV legislatura: Lo scopo del provvedimento è quello di allargare il numero dei mutuatari edilizi e di por-

re tutti gli istituti di credito in condizione di poter versare in contanti tutto l'ammontare del mutuo, integrando con contante lo scarto cartelle.

Devo premettere che con la legge 29 luglio 1949, n. 474, sono stati autorizzati tutti gli istituti di credito fondiario a concedere mutui in contanti, addebitando ai mutuatari una provvigione per eventuali perdite nel collocamento delle cartelle e rateizzando questo scarto nelle semestralità di pagamento. Questo sistema agevola molto i mutuatari ponendoli in condizione di ottenere subito il denaro necessario alle costruzioni edilizie. Ma l'integrazione in contanti dello scarto cartelle è possibile solo per le sezioni di credito incorporate in grandi istituti che possono fornire contante alle sezioni speciali, mentre gli altri istituti solo con grande difficoltà possono provvedersi del denaro necessario.

Nel 1965 la legge prevede la possibilità per tutti gli istituti di credito fondiario di emettere cartelle per provvedersi anche della somma destinata a colmare la decurtazione dell'importo del mutuo a seguito della perdita subita nel collocamento dei titoli sul mercato.

Ciò era possibile però soltanto per i mutui agevolati, ed il provvedimento al nostro esame mira a sanare la situazione ponendo tutti gli istituti di credito su di un medesimo piano, ed i mutuatari in grado di poter liberamente scegliere tra i vari istituti, senza essere incoraggiati dalle migliori condizioni offerte dall'uno o dall'altro.

Da qualche parte si è osservato che qualche preoccupazione potrebbe sorgere sul mercato finanziario per effetto dell'emissione delle cartelle, ma si tratta di un timore senza fondamento, perché le obbligazioni aggiuntive in circolazione a seguito di questo provvedimento non costituiscono un'entità rilevante.

Essendo l'argomento piuttosto ampio, altri problemi potrebbero emergere nel corso di un più approfondito esame, ma il mio parere è di non porli in questa sede, non essendo essa adatta a risolverli.

Concludo, signor Presidente, invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

RAFFAELLI. Il problema sollevato da questo disegno di legge torna alla nostra attenzione dopo essere già stato proposto da un provvedimento analogo nell'ultimo mese della quarta legislatura. Il provvedimento dette luogo, allora, ad una discussione ampia ed inte-

ressante ma non risolutiva. Per modesto che possa apparire — come ha detto il Relatore — il discorso investe pur sempre il settore della politica fondiaria e del credito edilizio, settore che a sua volta non può non essere considerato in correlazione con l'attività dell'industria edilizia, e quindi con il grosso problema dell'edilizia abitativa.

Non vi è dubbio che ogni qualvolta si voglia cambiare tanto o poco in questo settore, dobbiamo fare i conti con gli effetti che il provvedimento potrà produrre.

A questo punto vorrei fare un'osservazione preliminare sulla stranezza di questo disegno di legge. Si dice che il suo scopo è quello di far sì che ogni mutuatario, sia che aspiri alla prima ed unica casa cui ha diritto, sia che chieda il mutuo per costruire la quarta casa per le proprie vacanze, goda del beneficio di pagare a rate la differenza fra il valore nominale delle cartelle in circolazione ed il loro ricavo effettivo: il cosiddetto scarto cartelle.

Da un punto di vista tecnico il problema si sarebbe potuto risolvere in altro modo. Se non erro, vi è un rapporto fra mutuo e valore preso a garanzia del 50 per cento.

Per fare un esempio, il mutuatario A residente nella città B vuol costruire una casa del costo di 10 milioni e riceve un mutuo di 5 milioni che diventa di 4 milioni e mezzo perché deve sopportare lo scarto cartelle: questo mezzo milione costituisce la grave difficoltà.

Penso che le autorità monetarie avrebbero potuto suggerire alle banche, o queste avrebbero potuto pensarci da sole, uno spostamento del limite assurdo del 50 per cento del valore assunto a garanzia. Dal punto di vista della tecnica bancaria classicamente intesa, questa era l'unica strada da seguire.

CASCIO. Alcuni istituti di credito l'hanno seguita, portando il limite anche al 75 per cento. Ma si deve considerare la tangente che per queste esposizioni viene pagata alle società di assicurazione.

RAFFAELLI. L'osservazione dell'onorevole Cascio illumina assai bene il rapporto intercorrente tra banche pubbliche e assicurazioni private!

Comunque le banche continuano a voler mantenere l'assurdo di una garanzia doppia del valore prestato in materia immobiliare. Questo potrebbe essere comprensibile se si trattasse di beni mobili o di rapporti fiduciari, ma non trattandosi di immobili che aumentano di valore con il trascorrere del tempo.

Invece si insiste a voler coprire la differenza di valore con la emissione di cartelle fondiaria, e quale legge si invoca? il decreto n. 1022, divenuto legge n. 1179, il cosiddetto decreto Mancini, varato per l'edilizia popolare, tendente a migliorare le condizioni di una determinata parte dell'industria edilizia e che in quel senso poteva avere un fondamento essendo l'avvio alla programmazione (non voglio del resto qui dare un giudizio sul centro-sinistra), ed in quel senso era anche pensabile la mutuabilità del 75 per cento. Ora si dice che quanto dispone il suddetto decreto deve essere esteso uniformando le condizioni delle grandi banche a quelle degli istituti fondiari.

Io, con la diligenza che si conviene ad un deputato, ho voluto prendere informazioni direttamente e personalmente ed ho appurato che fra i più accaniti sostenitori del disegno di legge, vi sono le grandi banche e non gli istituti di credito fondiario. Potrei citare una lettera diramata alle filiali da una grande banca ove è detto che « in attesa che sia approvato questo provvedimento è consigliabile non fare alcuna operazione fondiaria »; si tratta di uno strumento di pressione come un altro!

Desidero ancora citare l'inizio di una frase che si trova alla pagina 2 della relazione: « Inoltre, pur considerando il notevole sviluppo assunto in questi ultimi anni dal credito edilizio... »; ma non sono questi ultimi anni proprio quelli della crisi edilizia?

Entrambe queste affermazioni sono vere: si è avuto infatti un notevole sviluppo del credito edilizio ed una concomitante notevole crisi edilizia perché il credito edilizio si è impegnato a soddisfare una domanda di edilizia non necessaria in Italia, trascurando la domanda potenziale di un'edilizia della quale vi è bisogno. Si è proceduto inoltre disordinatamente, distruggendo paesaggi e centri storici, e si è deliberatamente scartata e respinta la possibilità di sviluppare l'unica edilizia di cui ha bisogno il nostro paese: quella economica e popolare. Non ho il diritto di sottolineare uno dei dati emersi nella discussione svoltasi durante la quarta legislatura, perché ormai è finita e non fa testo per nessuno, però non vado lontano dal vero dicendo che su alcune centinaia di miliardi per cartelle fondiaria in circolazione, si possono contare soltanto in alcune decine di milioni le operazioni aventi come fine un'edilizia che possa chiamarsi economica e popolare.

La situazione in generale deve essere rivista. Indipendentemente da questo provvedimento, saremmo degli irresponsabili se non

ci preoccupassimo degli effetti derivanti dalle nostre deliberazioni, e l'unico effetto che mi interessa è rimuovere quella specie di proibizione esistente in Italia alla costruzione di case per i cittadini che ne sono privi, anche a costo di bloccare (e non sarebbe un male) l'edilizia finora finanziata.

Qualsiasi sforzo delle persone bene intenzionate urta contro l'attuale situazione: la struttura dell'acquedotto che in Italia raccoglie le risorse della collettività per poi ripartirle, è incapace — per scelte proprie — di farle confluire verso le reali esigenze del Paese.

**AZZARO, Relatore.** Le banche distribuiscono materialmente il risparmio, però sempre sulla base delle norme dettate dal Parlamento.

**RAFFAELLI.** Bene, allora ancora maggiore è la nostra responsabilità. Quando nella passata legislatura discutemmo di questo problema, si verificò un fatto curioso, nel senso che, all'unanimità, la Commissione approvò l'emendamento che stabiliva il vincolo del 25 per cento dei mutui a favore dell'edilizia economica e popolare. Però, una volta giunto il provvedimento al Senato, l'Associazione nazionale delle banche fece sapere che, stando così le cose, la faccenda non l'interessava più. Questo mi ha fatto pensare che qui si voglia eludere ogni vincolo, ogni legame sia pure di minima entità.

Giunti a questo punto la mia opinione è che, investendo il discorso troppi argomenti di fondamentale importanza, esso non possa essere fatto se non in Assemblea, anche in considerazione della non certo rosea situazione attuale nel campo dell'edilizia. A meno che nel corso dell'odierna seduta o della prossima non si venga in possesso di elementi di conoscenza tali da renderci soddisfatti del nostro lavoro.

**ABELLI.** Il provvedimento in sé non mi pare che sia criticabile. Indubbiamente il problema esiste, anzi diventa sempre più grave a causa dei titoli (più redditizi delle cartelle fondiariale) che lo Stato continua ad emettere. In tal modo le cartelle fondiariale sono meno ricercate ed il loro scarto aumenta, per cui il cercare di ovviare a questo inconveniente è un fatto positivo che non può non incontrare la nostra approvazione.

Però il nocciolo del problema, secondo me, non consiste nella scelta — da parte degli istituti di credito — di favorire o meno l'edilizia popolare, ma piuttosto nel fatto che la

percentuale del mutuo è troppo bassa, per cui non tutte le categorie di cittadini hanno la possibilità di usufruirne. Ritengo quindi che dovremmo agire nel senso di fare pressione sulle banche perché venga elevata la percentuale del mutuo, soltanto da questo potrebbero trarre vantaggio categorie più vaste di cittadini, perché è chiaro che il problema dell'edilizia popolare non si limita al costo dell'appartamento, ma investe l'immediata erogazione di una ingente somma da parte del singolo che intende acquistare l'appartamento.

Il problema, accennato anche dall'onorevole Raffaelli, è di aumentare (anche per i mutui normali, non soggetti alla legge n. 1179) la percentuale di rischio che si assumono le banche. Però nemmeno questo è il problema di fondo: secondo me si tratta di ampliare la portata della legge n. 1179 del 1965, attuando la legge con non criteri rigidi, eccessivamente populistici, per timore di agevolare una categoria che sia ad un livello economico leggermente superiore, ed ostacolando l'attuazione di uno dei pochi provvedimenti positivi del centro-sinistra. Si tratta, infatti, come era emerso anche nel dibattito in Aula, di una linea nuova da seguire per favorire non soltanto i nullatenenti, ma anche tutti coloro che, usufruendo di redditi modesti devono poter aspirare ad una casa adeguata ai loro risparmi. Ogni impiegato può avere la possibilità di acquistare una casa se non è costretto ad erogare subito 4 o 5 milioni.

Per questi motivi noi saremmo ben lieti di portare la discussione in Aula, ma non su questo singolo provvedimento, ma sul problema più generale.

**CASCIO.** Indubbiamente l'approvazione di questo disegno di legge rappresenterà un passo positivo per venire incontro al disagio del credito edilizio e della crisi edilizia. Sono quindi d'accordo con il relatore, ma ritengo che alcune osservazioni sollevate dall'onorevole Raffaelli siano degne di seria considerazione. Un punto sul quale, per esempio, non concordo con il relatore è relativo al fatto che le banche seguono una politica creditizia neutrale. Per questo aspetto ritengo esatte le critiche testé espresse dall'onorevole Raffaelli. Bisogna dunque studiare e cercare una linea che possa contemperare le esigenze razionalizzatrici espresse dal provvedimento con quelle più generali di una rinnovata politica del credito edilizio.

Ritengo pertanto che un rinvio possa essere utile al raggiungimento di un accordo tra Governo e Commissione per superare le

attuali difficoltà, tenendo anche presenti le giuste esigenze prospettate dall'onorevole Raffaelli, e per far sì che il disegno di legge possa essere approvato.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per quanto concerne il limite dei rischi bancari vorrei cominciare con un ricordo personale ma significativo. Ho iniziato la mia attività professionale in un istituto di credito assai modesto...

RAFFAELLI. Con una massa amministrata di 100 miliardi!

SARTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Centoventi, onorevole Raffaelli! L'istituto compiva operazioni di mutuo che non avevano, però, come controvalore la emissione di cartelle fondiari; si trattava di mutui ipotecari ed in genere non prestavamo mai oltre il terzo del capitale immobiliare; ma erano altri tempi, parlo di dieci anni fa.

Ascoltando la relazione dell'onorevole Az-zaro e gli interventi degli altri oratori che hanno partecipato a questo dibattito assai interessante, ho creduto di capire quale sia stata la linea sostenuta dall'ABI (Associazione bancaria italiana), comprensiva degli istituti di credito tradizionali, delle casse di risparmio e degli istituti di credito fondiario.

L'onorevole Raffaelli ha immaginato che dietro il pronunciamento dell'ABI vi fosse l'intervento dei grossi complessi creditizi italiani, che per la verità dovrebbero essere soddisfatti di avere conseguito la equiparazione con la legge n. 1179. Gli istituti che vengono in questione sono quelli che non hanno una casa madre che li rifornisca di capitali con larghezza e che hanno pensato fosse nella logica delle cose anche una seconda equiparazione, cioè quella di tutti i mutui, non solo di quelli assistiti da agevolazioni da parte dello Stato.

Tralascio qui la storia del provvedimento e ricordo solo che alla fine della IV legislatura fu votato all'unanimità un emendamento che introduceva un vincolo del 25 per cento a favore dell'edilizia economico-popolare.

Dato il problema di fronte al quale ci troviamo dico subito che sono favorevole ad un rinvio, ma solo ad un'altra seduta di Commissione, in quanto si tratta di argomenti finanziari che portati in Aula avrebbero una estensione e ripercussione eccessiva e coinvolgerebbero problemi troppo vasti.

RAFFAELLI. Si può ricorrere al Comitato segreto!

SARTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il problema lo vedo sotto un duplice profilo: da una parte c'è la esigenza del Governo e dell'Associazione bancaria di omogeneizzare la normativa in questo settore, ponendo sullo stesso piano tutti gli istituti e tutte le operazioni da essi fatte (anche per evitare la posizione di vantaggio di alcuni istituti, posizione che finirebbe col turbare la naturale concorrenza bancaria). È proprio questa prima esigenza che ha spinto il Governo a presentare il provvedimento oggi al nostro esame.

La seconda osservazione ha carattere prettamente tecnico, ed io prego soprattutto l'onorevole Raffaelli di volerla prendere in considerazione: l'emendamento che trovò d'accordo tutta la Commissione, relativo alla destinazione del 25 per cento del credito agevolato all'edilizia popolare, è uno di quei vincoli che chiunque abbia un minimo di esperienza bancaria sa essere facilmente teorizzabili ma praticamente impossibili da realizzare. Perché mai l'emendamento rendeva quasi inattuabile il provvedimento, o almeno di difficilissima realizzazione? Perché l'istituto mutuante non può preventivare né l'importo, né la specie dei mutui edilizi che verranno effettuati nell'arco di un anno. Ed è estremamente difficile realizzare l'operazione di controllo a fine esercizio, quando si debba verificare l'eventuale inadempienza della norma relativa alla destinazione del 25 per cento.

Dal momento che l'onorevole Raffaelli, ed anche altri colleghi, hanno mostrato delle perplessità a questo ultimo riguardo, e siccome penso sia nostro dovere fare un provvedimento organico e soprattutto attuabile, per consentire alla Commissione un confronto di opinioni ed anche di informazioni sullo stato attuale del credito edilizio in Italia, non ho alcuna difficoltà ad aderire alla richiesta di un breve rinvio.

RAFFAELLI. Sono d'accordo per un rinvio, Ringraziando il Sottosegretario, mi appello alla sua diligenza perché voglia — sono sicuro che lo potrà fare — fornirci almeno un campione relativo alle percentuali di credito edilizio erogato a favore dell'edilizia economica e popolare.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione sul disegno di legge n. 722 è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Conferimento agli istituti speciali meridionali delle somme assegnate ai fondi di rotazione di cui alla legge 12 febbraio 1955, n. 38, e successive modificazioni (721).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conferimento agli istituti speciali meridionali delle somme assegnate ai fondi di rotazione di cui alla legge 12 febbraio 1955, n. 38, e successive modificazioni ».

L'onorevole Azzaro ha facoltà di svolgere la relazione.

AZZARO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, si tratta di un disegno di legge che sostanzialmente non modifica la natura del provvedimento che intende innovare. La legge 12 febbraio 1955, n. 38, ha istituito dei fondi di rotazione per lo sviluppo industriale delle zone meridionali. Il Ministero si è accorto che, dal 1955 ad oggi, l'erogazione dei fondi è andata a rilento, e che vi sono difficoltà enormi per la gestione dei fondi stessi. Con il disegno di legge oggi al nostro esame si intende modificare la gestione dei fondi di rotazione, conferendo le somme assegnate per tale titolo direttamente ai fondi di dotazione dell'ISVEIMER, dell'IRFIS ed del CIS, che ne dovranno rendere conto al Tesoro. Siccome però è bene fidarsi, ma non troppo, all'articolo 3 del disegno di legge si prevede che del Consiglio di amministrazione degli istituti suddetti faccia parte anche un funzionario del Ministero del tesoro. È vero peraltro che in tal modo il Ministero del tesoro si preclude la possibilità di un controllo diretto, in quanto tutto ciò che avviene è coperto dalla presenza del rappresentante del Ministero medesimo.

Desidererei avere dal Sottosegretario un chiarimento circa l'ultimo comma dell'articolo 2. Si dà con esso la facoltà alla Cassa del Mezzogiorno di contribuire al pagamento degli interessi. Si tratta di una integrazione degli interessi — da parte della Cassa del Mezzogiorno che è qui posta in termini facoltativi e discrezionali, senza peraltro che siano fissati i criteri di discrezionalità. Mi chiedo se non sarebbe meglio usare il tempo indicativo presente e dire: « concede » i contributi in conto interessi. Non sono a conoscenza della effettiva intenzione del Ministro del tesoro in ordine a questa facoltà discrezionale; cioè non so se la Cassa possa concedere il contributo in conto interessi all'IRFIS senza concederli per esempio, all'ISVEIMER o viceversa, o se

siano fissati criteri obiettivi e vevoli in tutti i casi, che dovremmo allora conoscere.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Avverto che il Sottosegretario di Stato per il tesoro ha chiesto di fare alcune dichiarazioni preliminari.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vi è un rinvio alla competenza del Ministero del tesoro per la delimitazione della discrezionalità, ma non sono in grado di rispondere in questo momento alla domanda che il relatore mi ha posto, cioè se si debba mantenere facoltativo o rendere vincolante il contributo in conto interessi da parte della Cassa per il Mezzogiorno. Ritengo comunque che si tratti di una dizione corrente.

Vorrei piuttosto fare una osservazione di carattere formale: ci è sorto il dubbio che con il terzo comma dell'articolo 2, che recita: « Gli istituti assumono tutti i rischi ed oneri dei finanziamenti concessi a valere sulle somme predette, con esclusione di ogni onere a carico dello Stato », si possa intendere che l'istituto assume i rischi solo delle operazioni indicate nell'articolo 2 che si richiama alle leggi nn. 48, 102 e 657. Ritengo quindi opportuno modificare la collocazione del comma in questione, trasformandolo in articolo 3 che suonerebbe: « Per effetto delle assegnazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2, gli istituti assumono tutti i rischi ed oneri... ecc. »; e di conseguenza l'attuale articolo 3 diverrebbe articolo 4.

AZZARO, *Relatore*. Mi associo all'emendamento aggiuntivo pronunciato dal Governo che è mi sembra chiarificatore.

Vorrei far notare, sempre dal punto di vista formale, che nell'articolo 1 all'ultimo comma si parla di fondo di dotazione anziché di rotazione. Questo sembra essere un errore materiale.

PRESIDENTE. L'eventuale errore materiale sarà accertato in sede di coordinamento.

SCIPIONI. Si tratta solo di modificare le modalità di gestione del finanziamento alle piccole e medie imprese industriali del Mezzogiorno ed il mio gruppo esprime parere favorevole al provvedimento, ma non possiamo non ricordare che finora gli istituti in questione hanno dato risultati non molto soddisfacenti. Di fronte alla reale situazione esistente nel Mezzogiorno, si tratta non solo di

modificare la procedura per l'accesso al credito, ma di vedere profondamente in che modo debba svilupparsi una nuova politica per il Mezzogiorno in Italia.

Se volessimo fermarci a discutere di questi istituti dovremmo rilevare come, accanto alla laboriosa procedura che si intende modificare, vi siano altre lacune: scarsa disponibilità di fondi, criteri di selezione discrezionali.

Pur ribadendo queste critiche, il mio gruppo è tuttavia favorevole al disegno di legge ed alla modifica formale preannunciata dal Sottosegretario.

CASCIO. Dichiaro anch'io, a nome del mio gruppo, di essere favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale nel corso della quale Relatore e Governo hanno chiarito il proprio pensiero. Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

#### ART. 1.

Le somme assegnate ai fondi di rotazione costituiti presso l'ISVEIMER, l'IRFIS e il CIS, ai sensi della legge 12 febbraio 1955, n. 38, nonché quelle assegnate e da assegnare ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 luglio 1959, n. 623, sono conferite ai predetti istituti speciali meridionali.

L'ISVEIMER, l'IRFIS e il CIS destineranno le somme a loro conferite ai sensi del precedente comma, in tutto od in parte, ad aumento dei rispettivi fondi di dotazione, secondo quanto sarà disposto con i decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con i quali saranno approvate le modifiche da apportarsi agli statuti degli istituti predetti.

Le eventuali somme residue saranno versate ad aumento dei fondi speciali di cui all'articolo 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298, ai quali è anche assegnato il dividendo di spettanza dello Stato in dipendenza dei predetti conferimenti ai fondi di dotazione.

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

Le somme conferite ai fondi di rotazione di cui al precedente articolo, ai sensi delle leggi 15 febbraio 1957, n. 48; 8 febbraio 1958,

n. 102 e 29 giugno 1960, n. 657, sono assegnate all'ISVEIMER, IRFIS e CIS per la concessione di finanziamenti alle medie e piccole industrie previsti dalla legislazione sul Mezzogiorno e dai loro statuti.

Per effetto di tale assegnazione gli istituti assunono l'onere dell'integrale servizio, per capitale ed interessi, delle quote di prestiti di cui all'articolo 1 delle leggi citate al precedente comma, secondo le modalità, i termini e i piani di ammortamento dei prestiti stessi comunicati, a tal fine, dal Tesoro.

Gli istituti assumono tutti i rischi ed oneri dei finanziamenti concessi a valere sulle somme predette, con esclusione di ogni onere a carico dello Stato.

Per consentire l'applicazione dei tassi di interesse agevolato, stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito e risparmio ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 aprile 1953, n. 298, sui finanziamenti effettuati con le somme di cui al precedente primo comma, la Cassa per il Mezzogiorno ha facoltà di concedere all'ISVEIMER, IRFIS e CIS, contributi per il pagamento degli interessi nella misura, con i limiti e le modalità che saranno determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Il Governo propone la soppressione del terzo comma.

A fronte dell'emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del terzo comma.

(*Non è approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 quale risulta a seguito della modifica testé adottata.

#### ART. 2.

Le somme conferite ai fondi di rotazione di cui al precedente articolo, ai sensi delle leggi 15 febbraio 1957, n. 48; 8 febbraio 1958, n. 102 e 29 giugno 1960, n. 657, sono assegnate all'ISVEIMER, IRFIS e CIS per la concessione di finanziamenti alle medie e piccole industrie previsti dalla legislazione sul Mezzogiorno e dai loro statuti.

Per effetto di tale assegnazione gli istituti assunono l'onere dell'integrale servizio, per capitale ed interessi, delle quote di prestiti di cui all'articolo 1 delle leggi citate al precedente comma, secondo le modalità, i termini

ni e i piani di ammortamento dei prestiti stessi comunicati, a tal fine, dal Tesoro.

Gli istituti assumono tutti i rischi ed oneri dei finanziamenti concessi a valere sulle somme predette, con esclusione di ogni onere a carico dello Stato.

Per consentire l'applicazione dei tassi di interesse agevolato, stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito e risparmio ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 aprile 1953, n. 298, sui finanziamenti effettuati con le somme di cui al precedente primo comma, la Cassa per il Mezzogiorno ha facoltà di concedere all'ISVEIMER, IRFIS e CIS, contributi per il pagamento degli interessi nella misura, con i limiti e le modalità che saranno determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il Governo propone il seguente articolo 3 aggiuntivo:

#### ART. 3.

Per effetto delle assegnazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2, gli istituti assumono tutti i rischi ed oneri dei finanziamenti concessi a valere sulle somme predette, con esclusione di ogni onere a carico dello Stato.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 del testo originario che diviene, per effetto della precedente votazione, articolo 4:

#### ART. 4.

Il consiglio di amministrazione, rispettivamente, dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER) dell'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia (IRFIS) e del Credito industriale sardo (CIS), di cui all'articolo 24 della legge 11 aprile 1953, n. 298, è integrato con un funzionario del Ministero del tesoro, nominato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La Presidenza della Commissione chiede di essere autorizzata al coordinamento. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

#### Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo annuo di lire 100 milioni a favore della « Fondazione Luigi Einaudi » con sede a Torino (584).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo annuo di lire 100 milioni a favore della " Fondazione Luigi Einaudi " con sede a Torino ».

L'onorevole Perdonà ha facoltà di svolgere la relazione.

PERDONA, *Relatore*. Il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1966, n. 74, ha riconosciuto personalità giuridica alla « Fondazione Luigi Einaudi », sorta allo scopo di promuovere studi, ricerche e seminari su quelle materie che tanto furono care all'insigne studioso. La Fondazione, dal 1966 al 1968, per perseguire i fini suddetti, ha erogato ben 44 milioni di lire, provvedendo anche al conferimento di borse di studio.

Per poter dare stabilità all'attività che la Fondazione intende svolgere e sta svolgendo, il disegno di legge al nostro esame intende erogare un contributo annuo di 100 milioni. A questo punto però, dal momento che allo Stato si chiede la suddetta somma, sarebbe bene sapere quali contributi versino gli enti locali e gli altri enti pubblici e se essi si siano assunti impegni a carattere continuativo.

In attesa di avere le informazioni che ci mancano sarei propenso ad un breve rinvio.

PRESIDENTE. Non essendovi obiezioni il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

#### Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati de Meo e Mazzarino: Modifica dell'articolo 37 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata dall'articolo 6 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, recante provvedimenti per il Mezzogiorno (142).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati de Meo e Mazzarino: « Modifica

dell'articolo 37 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata dall'articolo 6 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, recante provvedimenti per il Mezzogiorno ».

L'onorevole Francesco Napolitano ha facoltà di svolgere la relazione.

**NAPOLITANO FRANCESCO, Relatore.** Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, questa proposta di legge è stata già approvata dalla Camera, ma non poté essere approvata dal Senato per il sopraggiungere della fine della quarta legislatura. Il provvedimento al nostro esame si propone di estendere i benefici dell'articolo 37 della legge n. 634 anche ai casi di retrocessione dei terreni a suo tempo espropriati per le attività di carattere industriale.

Mi dichiaro favorevole all'approvazione di questo provvedimento che libererebbe i consorzi da pesanti aggravii e ne renderebbe più spedita ed agevole l'azione.

**PRESIDENTE.** Ringrazio l'onorevole Relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

**SCIPIONI.** Il nostro gruppo è favorevole all'approvazione del provvedimento, così come lo fu nella passata legislatura.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**ELKAN, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Il Governo è favorevole alla proposta di legge. Si tratta di un intervento razionale e di giustizia distributiva, per evitare aggravii fiscali agli espropriati o ai consorzi.

**PRESIDENTE.** Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

#### ARTICOLO UNICO.

Il primo e secondo comma dell'articolo 37 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata dall'articolo 6 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, sono sostituiti dai seguenti:

« Il beneficio delle tasse fisse di registro e ipotecarie previsto nell'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, ratificato con la legge 29 dicembre 1948, n. 1482, si applica, oltre che agli atti di primo trasferimento di proprietà dei fabbricati e terreni occorrenti per i fini ivi indicati e alle ipoteche contestualmente convenute a garanzia del prezzo insoluto e per sicurezza di debiti contratti

ai fini del pagamento, anche al primo trasferimento effettuato a favore dei consorzi di cui all'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni, nonché ai trasferimenti dai consorzi stessi effettuati a qualsiasi titolo a favore delle imprese industriali.

Il beneficio di cui innanzi si applica, altresì, anche agli atti di retrocessione in favore dei proprietari espropriati dei terreni o di parte di essi che dai consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione non dovessero essere ritenuti utili ai propri fini o dei quali fosse disposta la revoca del decreto di espropriazione ».

Trattandosi di articolo unico al quale non sono state apportate modificazioni, la proposta di legge sarà direttamente votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

#### Discussione del disegno di legge: Norme sulla restituzione dei prelievi per prodotti agricoli esportati (714).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sulla restituzione dei prelievi per prodotti agricoli esportati ».

L'onorevole Francesco Napolitano, in sostituzione dell'onorevole Allegri, ha facoltà di svolgere la relazione.

**NAPOLITANO FRANCESCO, Relatore f.f.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, con varie decisioni, adottate dai competenti organi delle Comunità europee, dal dicembre 1962 al giugno 1963, fu prevista la facoltà per gli stati membri di concedere supplementi di restituzione dei prelievi, alla esportazione di cereali e farine, differenziati a seconda dei vari Paesi terzi di destinazione in relazione alle maggiori o minori spese di trasporto da affrontare; e ciò allo scopo di rendere competitive le esportazioni comunitarie di tali prodotti sui diversi mercati esteri.

A tali decisioni fu possibile dare applicazione soltanto per effetto dell'articolo 15 del decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1181, convertito nella legge 3 novembre 1963, n. 1463, che stabilì la modifica dell'articolo 4 del decreto-legge n. 955 prevedendo, attraverso una formula di più vasta portata, la possibilità di accordare le restituzioni secondo i criteri ed i principi indicati dalle norme comunitarie.

Ma in conseguenza di ciò sono state finora escluse dalla corresponsione del supplemento di restituzione le esportazioni che, a partire dal 20 dicembre 1962, data della pri-

ma decisione comunitaria, sono state effettuate fino al 1° settembre 1963.

Con il disegno di legge oggi al nostro esame si propone di rendere operanti le norme di cui al citato articolo 15 del decreto-legge n. 1181 fino dalla data della prima decisione comunitaria che prevede la concessione di supplementi di restituzione, cioè a decorrere dal 20 dicembre 1962.

**PRESIDENTE.** Ringrazio l'onorevole Relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

**CESARONI.** Prima di proseguire la discussione sul provvedimento, gradirei conoscere quanti e quali sono gli esportatori che verrebbero ad usufruire della cifra, in realtà piuttosto esigua, di 90 milioni.

Noi siamo contrari al disegno di legge in esame, in primo luogo per un motivo di carattere generale che si riferisce alla nostra particolare posizione di fronte alla politica comunitaria. In secondo luogo tutti riconoscono che l'enorme sforzo da noi sopportato per la politica di sostegno dei prezzi agricoli, sia sotto forma di integrazione che di restituzione dei prelievi di prodotti agricoli esportati, ha favorito soltanto alcuni grossi proprietari, alcuni industriali, e la Federconsorzi; benefici marginali sono andati ai piccoli produttori, e nessun beneficio ai consumatori.

Tale costo, come i colleghi certamente sanno, ha raggiunto per il 1968 (non mi riferisco soltanto a quello dei prelievi, ma anche a quello delle integrazioni) l'importo di 1.250 miliardi; per il 1969 si prevede che arriverà ai 2.000 miliardi di lire.

Siamo inoltre contrari a questo disegno di legge per una questione di merito. Dopo cinque anni passano in prescrizione persino i diritti al salario dell'operaio; noi invece, dopo sei anni, dobbiamo concedere dei supplementi (perché questo dev'essere chiaro) in base non ad un obbligo, ma ad una facoltà dello Stato; e si tratta di supplementi, perché la restituzione è già avvenuta.

Ora io mi domando — è il quesito che ponevo prima — quali siano le categorie verso le quali abbiamo tanto dovere di riconoscenza da sovvertire i principi più elementari in materia di rimborsi, di restituzioni.

È detto nella relazione che la mancata restituzione di questo supplemento costituisce una perdita economica effettiva. Noi domandiamo il perché. Se è vero che il Governo aveva assunto un impegno in tal senso nei

confronti di questi esportatori, perché si sono attesi sei anni per sottoporre al Parlamento questo disegno di legge per disporre i rimborsi?

Si dice che gli altri Stati hanno già dato questi supplementi. Bisognerebbe però avere una serie di elementi di comparazione per vedere se i rimborsi concessi da quegli Stati hanno veramente messo in condizione di vantaggio gli esportatori di quei paesi.

La verità è che i nostri esportatori, con questi supplementi di rimborso, verrebbero non tanto a coprire delle perdite economiche, quanto a realizzare profitti più elevati, a spese dello Stato.

E non è casuale che il capitolo di spesa a cui si attinge con questa legge preveda per l'anno 1969 un aumento di 23 miliardi e 300 milioni, passando dai 40 miliardi del 1968, complessivamente, a 63 miliardi e 300 milioni per il 1969.

Per tutti questi motivi invitiamo il Governo a ritirare questo provvedimento, che noi consideriamo assolutamente ingiustificato.

Si tratta di 94 milioni, che rappresentano una piccola cifra: non siamo, d'altra parte, obbligati a spenderla; è solo una facoltà che noi abbiamo. A me pare che, a questo punto, sarebbe molto più opportuno destinare anche questa somma a soddisfare obblighi, e non facoltà, ben più importanti dal punto di vista economico e sociale.

Per questi motivi come ho detto, noi chiediamo che il provvedimento in esame venga ritirato; in subordine, vorremmo dei chiarimenti circa il numero degli esportatori. In caso contrario, voteremo contro il provvedimento.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

**ELKAN, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Signor Presidente, il provvedimento in esame, come hanno già detto tanto il relatore quanto l'onorevole rappresentante del gruppo comunista che si propone di votare contro di esso, è un provvedimento di carattere assolutamente congiunturale e di portata assai modesta.

Per dieci mesi c'è stato un vuoto legislativo nell'applicazione di provvedimenti di carattere comunitario che ha messo in difficoltà alcuni operatori nel settore del commercio delle farine e dei cereali i quali, dovendo portare i loro prodotti in paesi lontani, avevano sopportato maggiori costi di trasporto.

## V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1969

Dopo dieci mesi, è stato preparato un provvedimento volto a favorire questi operatori, mediante la concessione di supplementi, al fine di rendere competitiva questa attività commerciale. Nei dieci mesi durante i quali è mancata la possibilità di ottenere questi supplementi, gli operatori hanno subito dei danni, che hanno appunto reso difficile la loro attività. La Direzione delle dogane ha fatto un calcolo a questo proposito; non potrei ora precisarlo, ma so che si tratta di un numero limitato di esportatori che avrebbero diritto a questo beneficio, secondo la legge che è in vigore dal 30 settembre 1963. Il disegno di legge in esame soccorre appunto a questa necessità. Si è calcolato che la spesa relativa sarà di 94 milioni.

Giustizia distributiva vorrebbe che, sia pure con un ritardo sensibile, venisse riconosciuto questo diritto degli operatori in questione. Il disegno di legge contempla questa possibilità, ed il Governo è favorevole alla sua approvazione; esso non può quindi accogliere l'invito a ritirarlo, perché sembrerebbe che in tal modo si verrebbe meno ad un preciso impegno.

CESARONI. Ma non esiste una prescrizione per questi diritti? Dopo cinque anni si prescrivono perfino i diritti al salario!

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non c'è prescrizione perché non esisteva un diritto; tale diritto nasce nel momento in cui viene approvato il disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli.  
Do lettura dell'articolo 1:

## ART. 1.

« È stabilita al 20 dicembre 1962 la decorrenza delle norme dell'articolo 4 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433, quali risultano modificate dall'articolo 15 del decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1181, convertito nella legge 3 novembre 1963, n. 1463 ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

## ART. 2.

All'onere di lire 94 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede con i fondi stanziati sul capitolo 1927 dello

stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1968.

La V Commissione bilancio ha indicato nel parere favorevole la necessità di sostituire la data 1968 con la data 1969.

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 quale risulta a seguito della modificazione testé adottata.

## ART. 2.

All'onere di lire 94 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede con i fondi stanziati sul capitolo 1927 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1968.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

## ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

## Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni e sulla proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione:

Disegno di legge:

Conferimento agli istituti speciali meridionali delle somme assegnate ai fondi di rotazione di cui alla legge 12 febbraio 1955, n. 38, e successive modificazioni (721):

Presenti e votanti . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

## V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1969

## Disegno di legge:

Norme sulla restituzione dei prelievi per prodotti agricoli esportati (714):

Presenti e votanti . . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	18
Voti contrari . . . . .	8

(La Commissione approva).

## Proposta di legge:

de MEO e MAZZARRINO: Modifica dell'articolo 37 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata dall'articolo 6 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, recante provvedimenti per il Mezzogiorno (142).

Presenti e votanti . . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Allegri, Azzaro, Beccaria, Napolitano Luigi, Botta, Cascio, Castellucci, Catella, Cesaroni, Ciampaglia, Conte, Curti, Giovannini, Laforgia, Martelli, Napolitano Francesco, Pavone, Perdonà, Raffaelli, Russo Vincenzo, Scipioni, Silvestri, Specchio, Speciale, Vespignani e Vicentini.

*Sono in congedo:*

Bima, Marotta, Marzotto, Pandolfi e Patrini.

**La seduta termina alle 13,20.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO